

Cass., civ. sez. II, del 8 agosto 2019, n. 21206

1.= Con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 89 del 2001 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

Secondo il ricorrente, posto che in ragione della norma di cui all'art. 5 della legge n. 89 del 2001 la tardività della notifica potrà essere fatta valere solo mediante opposizione, e l'inefficacia del decreto non può essere rilevata di ufficio, l'opposizione stessa potrà far valere solo l'eccezione di rito senza alcun richiamo delle questioni di merito. Insomma, nelle ipotesi in cui mediante opposizione viene fatta valere la tardività della notifica, il giudice dovrà limitarsi alla declaratoria di inefficacia del decreto, in quanto l'improponibilità della domanda prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001, conseguente alla tardività della notifica, implica - a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo - che non sia consentita una disamina nel merito circa la fondatezza della domanda che è, ormai, insuscettibile anche di esser riproposta.

1.1. = Il motivo è fondato.

Va, qui, premesso che l'art. 5 della legge n. 89 del 2001 espressamente prevede che

"1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta (...)".

La legge, però, non prevede, espressamente, forme e modalità mediante le quali conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto. Tuttavia, considerato che non è contemplato alcun rimedio alternativo all'opposizione, ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001 e, ad un tempo, considerato che, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto "ingiuntivo" (cui è assimilabile il decreto di cui alla legge n. 89 del 2001), non è rilevabile d'ufficio, ma può essere dedotta solo dalla parte interessata, appare conseguenziale ritenere che, l'opposizione prevista dall'art. 5 della legge n. 89 del 2001, sia l'unico rimedio per far dichiarare l'inefficacia del decreto, nell'ipotesi in cui sia stato notificato, oltre il termine dei trenta giorni dal deposito del decreto. Come è stato già detto da questa Corte (Sent. 5656 del 2015) "(.....) il rimedio della tempestiva opposizione ai sensi della n. 89 del 2001, di cui all'art. 5 ter è da ritenersi applicabile, anche al fine di far dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d'Appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato, entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all'art. 3, comma 4, della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso (...)".

1.2. = A sua volta, considerato che in caso di notifica tardiva (del decreto e del ricorso), il decreto diviene inefficace e la domanda per l'equo indennizzo, di cui alla legge qui richiamata, non è più proponibile, l'opposizione diretta a far dichiarare l'inefficacia del decreto, per tardiva notifica dello stesso, diversamente, di quanto dispone l'art. 645 cod. proc. iv., non deve necessariamente coinvolgere il merito della questione proprio perché l'improponibilità della domanda esclude la possibilità di una disamina nel merito circa la fondatezza della stessa che è ormai insuscettibile di essere riproposta.

In tal senso, si è pronunciata, recentemente, questa Corte, quando ha statuito che «Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla l. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa» (Cass., Sez. 2, n. 10879 del 07/05/2018).

Sul punto, va enunciato, ai sensi dell'art. 384 comma 1 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la tardiva notificazione del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001 deve essere fatta valere dal Ministero destinatario della notifica mediante l'opposizione prevista dall'art. 5 ter della legge n. 89 del 2001; il conseguente giudizio di opposizione può limitarsi alla verifica della tardività della notifica e concludersi con la declaratoria della inefficacia del decreto, senza che debba essere esaminato anche il merito della pretesa, in quanto - ai sensi dell'art. 5, comma 2 della stessa legge - la tardiva notificazione del decreto comporta non solo l'inefficacia dello stesso (come stabilito dall'art. 644 cod. proc. civ. per l'ordinario procedimento d'ingiunzione), ma anche la definitiva non riproponibilità della domanda indennitaria».

1.3. = Pertanto, ha errato la Corte distrettuale nel ritenere che "(...) l'opposizione introduce un normale giudizio di cognizione e l'opponente non può limitarsi (come invece ha fatto il Ministero) ad eccepire la tardività della notifica, ma deve, invece, premurarsi di contestare la fondatezza della domanda di equa riparazione, a suo tempo, fatta valere dagli opposti (...)".

Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato sul punto.

2.= Con il primo motivo di ricorso incidentale, i sigg. R lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare che i **R** avevano notificato il decreto, nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 5 della legge n. 89 del 2001, e, cioè, entro i trenta giorni a partire dalla data di conoscenza dell'ultimo provvedimento emesso in sede di procedimento di correzione del decreto che coincideva con il momento in cui il decreto ha assunto la sua formulazione ultima e definitiva.

2.1. = Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l'acquiescenza al decreto prevista dal terzo comma dell'art. 5 della legge n. 89/2001 rende improponibile "l'opposizione" ma, non impedisce affatto l'avvio del procedimento di correzione di errore materiale che, come è noto, non è certo un rimedio impugnatorio, ma di mera natura amministrativa. In verità, il termine previsto dall'art. 5 comma 2 della legge n. 89 del 2001 è un termine perentorio, dunque, non disponibile, né discrezionale, dovendosi considerare che "il mancato riferimento esplicito alla natura perentoria del termine appare superfluo in ragione della espressa previsione di inefficacia del decreto e di conseguente non proponibilità della domanda che vale ad attribuire in facto il carattere della perentorietà al termine di trenta giorni, proprio in ragione delle gravi conseguenze che scaturiscono dal suo mancato rispetto". Senza dire che far decorrere il termine per la notificazione del decreto, dalla correzione di errore materiale, oltre a confliggere con il dato testuale della disposizione di cui si dice, l'istanza di correzione di errore potrebbe integrare gli estremi di un escamotages per rientrare automaticamente in termine in caso di tardività della notificazione.

2.2.= Anche a voler estendere per analogia la normativa di cui all'art. 288 ultimo comma cod. civ., il risultato non cambierebbe perché in tema di impugnazione vige la regola, secondo cui la decorrenza del termine è ancorato alla notifica del provvedimento di correzione, solo, allorché, l'impugnazione riguarda "le parti corrette" (v. art. 288 ultimo comma cpc), mentre per le parti non corrette non opera la riapertura dei termini di impugnazione (cfr. Cass. n. 22185 del 2014).